

STATUTO

CONCENTRO S.C.R.L.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. – È costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata “CONCENTRO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA” in forma abbreviata “CONCENTRO s.c.r.l.” (nel prosieguo indicata anche come “Società”).

1.2. – La Società assume la qualifica di “organismo di diritto pubblico” ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e s.m.i.

Articolo 2 - Natura

2.1. – La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615- ter e 2462 e seguenti del codice civile, è a capitale interamente pubblico e non persegue finalità di lucro. È pertanto vietata in ogni caso la distribuzione, anche in forma indiretta, di dividendi, utili, avanzi di gestione nonché riserve e fondi di ogni genere sotto qualsiasi forma o modalità, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, sia durante la vita della società sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

Gli utili eventualmente realizzati e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l’oggetto sociale o destinati all’incremento del patrimonio.

È espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale sociale della Società, di soci privati.

2.2. – La Società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ed allo svolgimento delle loro funzioni, ai sensi delle disposizioni di legge ed, in particolare, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

2.3. – L’attività della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei soci. In particolare, oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale, secondo le modalità previste dalla legge.

2.4. – I soci, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell’in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. Il presente statuto disciplina l’esercizio di tale controllo.

Articolo 3 - Sede sociale

3.1. – La Società ha sede legale ed amministrativa in Pordenone, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. – Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Durata

4.1. - La Società ha durata sociale sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe da deliberarsi nelle forme di legge.

TITOLO II – ATTIVITA’ COSTITUENTI L’OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 – Oggetto sociale

5.1. - La Società Consortile non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la realizzazione delle iniziative decise dai soci per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi di promozione del territorio e di supporto dell’economia locale dell’ex provincia di Pordenone.

5.2. - La Società potrà pertanto approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto dei propri soci e con criteri di economicità gestionale, l’attività istituzionale, come prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, fornendo, a titolo esemplificativo:

- servizi nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere di Commercio dalla Regione FVG, per quanto attiene gli interventi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese aventi sede legale o secondaria o unità locale operativa nel territorio dell’ex provincia di Pordenone;
- servizi, per il territorio dell’ex provincia di Pordenone, nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 e s.m.i. “Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” e successive modifiche e integrazioni;
- servizi in materia di promozione e sviluppo anche internazionale delle aziende, delle filiere e delle produzioni (fra le quali, meccanica, coltello, legno arredo, turismo e agroalimentare che caratterizzano il territorio e servizi di digitalizzazione delle imprese
- attività di marketing territoriale del pordenonese, anche valorizzando il brand “Pordenonewithlove”,
- servizi di supporto alle attività fieristiche svolte a favore di soggetti aventi sede legale o svolgenti attività nel territorio dell’ex provincia di Pordenone;
- servizi per la promozione dello sviluppo economico, turistico e culturale del territorio dell’ex provincia di Pordenone;
- servizi di supporto per la promozione, internazionalizzazione e marketing per tutto il settore della subfornitura regionale;
- attività di supporto, funzionali e sussidiarie ai soggetti controllanti.

Tutte le suddette attività saranno svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite in materia promozionale all’estero per le Camere di Commercio ed enti periferici.

La Società potrà inoltre prestare a favore dei propri soci tutti i servizi necessari o utili per lo svolgimento delle nuove attività, a favore delle imprese aventi sede legale o secondaria o unità locale operativa nel territorio dell’ex provincia di Pordenone, affidate agli enti camerali dalla riforma di Sistema, con riferimento alle ulteriori funzioni di cui all’art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i..

La Società potrà altresì fornire ai propri consorziati, per il territorio dell’ex provincia di Pordenone, le necessarie attività ed i servizi di supporto per il funzionamento, quali a titolo esemplificativo realizzazioni grafiche e multimediali.

5.3. - La Società potrà inoltre prestare i medesimi servizi finora illustrati, oltre che ai soci, anche direttamente a favore di terzi, contenendo la relativa produzione al di sotto del 20% (venti per cento) del fatturato, come da prescrizioni di legge.

La Società, in particolare, potrà sviluppare progetti ed attività di studio, ricerca, orientamento, diffusione di buone prassi in ambiti come le pari opportunità, per favorire l'occupazione, le nuove tecnologie, lo sviluppo locale e la creazione d'impresa, su incarico dei Consorziati e, autonomamente a favore delle PMI aventi sede legale o secondaria o unità locale operativa nel territorio dell'ex provincia di Pordenone, dei giovani in cerca di occupazione e di coloro che desiderano avviare o rinnovare un'attività imprenditoriale, nell'ambito, in particolare, dei programmi promossi o gestiti dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, dalla Regione Friuli Venezia Giulia o da altri Enti Locali, finanziati o meno dall'Unione Europea.

La Società svilupperà attività di consulenza per supportare le imprese aventi sede legale o secondaria o unità locale operativa nel territorio dell'ex provincia di Pordenone, nei processi di:

- analisi dei fabbisogni
- progettazione di piani di formazione aziendale
- individuazione di canali di finanziamento
- gestione operativa dei progetti.

La Società potrà svolgere attività istituzionali, a favore delle imprese aventi sede legale o secondaria o unità locale operativa nel territorio dell'ex provincia di Pordenone, delegate dai soci su specifiche normative di legge.

5.4. - Nel perseguimento dei propri scopi la Società assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività; opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi di lavoro.

5.5.- La Società potrà infine compiere, purché non nei confronti del pubblico e in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fermi restando i limiti di legge e quelli per le società in house, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune.

TITOLO III – CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è di euro 70.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Il capitale sociale può essere costituito da conferimenti sia in denaro, sia di beni in natura, sia di qualunque altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

6.3. Il capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

6.4. Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, possono essere attuati anche con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, ai sensi dell'articolo 2481- bis, comma 1, del codice civile; in tali casi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.5. I soci inoltre potranno effettuare finanziamenti e/o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale.

Articolo 7 - Soci

7.1. - In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, gli altri soggetti costituendo articolazioni operative delle Camere di Commercio socie e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società. È esclusa la partecipazione di privati.

Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione

8.1. La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

8.2. Le partecipazioni sono trasferibili, con effetto nei confronti della società, ove avvengano nel rispetto ed in conformità a quanto in appresso stabilito.

8.3. Il Socio che intende alienare a qualsiasi titolo in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro socio o a soggetto non socio dovrà prima offrirla agli altri soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento - inviata al consiglio di amministrazione che dovrà trasmetterla agli aventi diritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento - indicando il nome dell'acquirente e le condizioni della vendita.

Gli altri soci hanno diritto di acquistare la partecipazione in oggetto con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alla quota già posseduta.

8.4. Il socio interessato all'acquisto deve entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, confermare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al consiglio di amministrazione, al cedente e agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende acquistare in caso di rinuncia da parte di altri soci una ulteriore partecipazione.

8.5. Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

8.6. Qualora la partecipazione per la quale è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà - dandone previa comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento - liberamente alienare detta partecipazione in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

8.7. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di cederla in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

8.8. La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetere la procedura di offerta in prelazione ai soci.

8.9. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio di prelazione, ovvero di trasferimento difforme da quanto indicato nell'offerta di prelazione, il trasferimento a terzi della partecipazione non sarà opponibile né alla società né ai soci.

8.10. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso in cui venisse consentita la cessione di diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale.

8.11. - Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

8.12. - Il trasferimento della partecipazione e la costituzione/trasferimento di diritti reali sulle medesime, purché effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in conformità alle disposizioni dettate in materia dallo statuto sociale, hanno effetto nei confronti della società, a seguito dell'avvenuta pubblicità nel registro delle imprese ai sensi di legge.

8.13. - Il trasferimento della partecipazione potrà avvenire senza le formalità di cui sopra, qualora ci sia l'espresso consenso in forma scritta di tutti gli altri soci.

Articolo 9 - Contributi

9.1. Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tale versamento può essere proposto all'Assemblea dall'Organo Amministrativo soltanto qualora abbia preventivamente ottenuto parere conforme dal Comitato per il Controllo Analogo.

Articolo 10 - Recesso

10.1. Il socio può recedere dalla società consortile per l'intera sua partecipazione nei casi previsti dall'art. 2473, codice civile, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

10.2. Il socio che, sussistendone i presupposti di legge, intende recedere dalla società consortile deve darne comunicazione all'Organo di Amministrazione mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o se non prevista dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

10.3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società consortile.

10.4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

10.5. In considerazione delle finalità consortili della società non verranno tenuti in considerazione nella determinazione del valore della quota di partecipazione da liquidare le riserve e i fondi comunque denominati costituiti o derivanti da contributi pubblici.

10.6. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

11.1. Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo

11.2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo per quanto in appreso previsto per il Comitato di Controllo.

Articolo 12 - Decisioni dei soci

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- c) la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, ed i relativi compensi;
- e) la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'eventuale Vicepresidente;
- f) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, secondo le prescrizioni di legge;

- g) la determinazione degli eventuali compensi dei componenti del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 23 dello Statuto;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate negli artt. 2479 e 2487 del codice civile.

12.2. - La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci.

12.3. - Le decisioni devono essere adottate esclusivamente con il metodo assembleare.

12.4. Le decisioni di cui alle lettere a), b), h), del precedente comma 1 sono adottate previo parere favorevole del Comitato per il controllo analogo.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

13.3. L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

- per la definizione delle linee strategiche della società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti;
- per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

13.4. Come previsto dall'art. 2478bis, comma 1, del codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile.

13.5. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

13.6. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

13.7. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di audio o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

14.1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno, qualora non siano presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico.

14.2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

15.2. Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

Articolo 16 - Organo Amministrativo

16.1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci, ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto.

16.2. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico, durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

16.3. Sono applicabili i requisiti di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e quelli previsti dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come stabilito all'art. 11, comma 1, del D.lgs.175/2016 e s.m.i.

16.4. Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

16.5. L'Assemblea dei soci può provvedere alla nomina del Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 17 – Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

17.1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

17.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima.

17.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

17.6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

17.7. Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri componenti, tra i dipendenti e collaboratori della società, o tra terzi.

17.8. In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.

17.9. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario, scelto tra i dipendenti e collaboratori della società o tra terzi.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

18.1. L'Organo Amministrativo provvede alla gestione ed alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci riportate nel precedente articolo 12 dello Statuto.

Per gli atti qui di seguito elencati, l'Organo Amministrativo dovrà ottenere un preventivo parere favorevole da parte del Comitato di Controllo:

- a) compravendita, conferimento, permuta di beni immobili ed aziende;
- b) assunzione di mutui ipotecari;
- c) firma di cambiali passive;
- d) acquisto, conferimento e permuta di partecipazioni sociali.

18.2. Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Articolo 19 - Firma e rappresentanza sociale

19.1. - La firma sociale e la legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, ovvero all'Amministratore Unico i quali potranno nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categoria di atti. Il potere di rappresentanza della Società è attribuito anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri lui conferiti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. L'Amministratore Unico è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 20 – Decadenza dell'Organo Amministrativo

20.1. L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

20.2. In tale ipotesi non compete nessun emolumento ulteriore rispetto al compenso pattuito per le prestazioni svolte fino all'interruzione dell'incarico.

Articolo 21 – Direttore generale

21.1. Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, in persona di un dirigente della CCIAA di Pordenone Udine o sulla base di una apposita selezione, sovrintende a tutti gli uffici

ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società e dà esecuzione all'attività deliberata dall'Organo Amministrativo.

21.2. Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle loro delibere.

21.3. Al Direttore che non rivesta l'incarico di dirigente della CCIAA di Pordenone Udine, spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Articolo 22 - Organo di Controllo

22.1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente.

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

22.2. Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

22.3. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

22.4. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

TITOLO V – ORGANI DI INDIRIZZO E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Articolo 23 - Controllo analogo

23.1. Al fine di esercitare il controllo analogo ed in particolare le attività di indirizzo, direzione strategica, coordinamento, controllo e vigilanza che i soci esercitano sulla Società secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il controllo analogo con i compiti previsti dal presente articolo.

Il Comitato rappresenta lo strumento di partecipazione attiva di tutti i Soci in quanto sede di informazione, consultazione e discussione tra i medesimi, tra la Società e i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società.

Il Comitato per il controllo analogo adotta nella prima riunione utile il proprio Regolamento interno di funzionamento.

23.2. Nello specifico i soci esercitano le funzioni di indirizzo e controllo attraverso:

- a) la definizione delle strategie e l'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che la Società partecipata deve perseguire;
- b) la verifica della loro attuazione e della strumentalità rispetto alla mission dei soci,
- c) l'individuazione e la verifica dei corretti comportamenti degli organi della Società partecipata, improntati a criteri di collaborazione e trasparenza nei confronti dei soci;
- d) la verifica che la gestione della società sia improntata a criteri di efficacia ed efficienza.

23.3. Il Comitato per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- a) Controllo ex-ante - indirizzi ed obiettivi programmatici;
- b) Controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;
- c) Controllo ex-post - verifica dei risultati raggiunti.

Le tre fasi del controllo vengono dettagliate nel Regolamento interno di funzionamento del Comitato stesso.

23.4. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato:

- (a) può richiedere documentazione al Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società;

(b) esprime pareri sulle materie di sua competenza ai sensi degli artt. 9.1 e 12.4 dello statuto e in ordine alle questioni sottoposte espressamente dal Consiglio di Amministrazione;

(c) può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato. Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

23.4. Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da un numero di componenti pari al numero dei soci, di cui uno con funzione di Presidente.

Ogni socio esprime un solo voto qualunque sia l'entità della quota di cui è titolare.

I membri del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.5. I componenti del Comitato in ogni caso decadono al cessare del loro incarico o della loro nomina presso gli enti che rappresentano.

23.6. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, la nomina sarà di competenza del/i soci cui competeva la nomina del componente da sostituire.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 24 - Esercizio sociale

24.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Bilancio

25.1. - Il bilancio è presentato ai soci entro i termini di cui all'articolo 13 del presente statuto.

25.2. - In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII – SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE,

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Scioglimento

26.1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge, fermo restando il divieto di distribuzione di fondi, riserve, etc. previsto all'art. 2.1 del presente statuto.

Articolo 27 – Foro competente

27.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove la società consortile ha la propria sede legale.

Articolo 28 - Riferimento alla normativa vigente

28.1. - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente.